

AVV. GUGLIELMO MARMIROLI
Via della Brianza, 6 – 00161 Roma
Email: avv.guglielmomarmiroli@gmail.com
Pec: guglielmomarmiroli@ordineavvocatiroma.org

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -
ROMA
RICORSO**

recante istanza cautelare

Per

la Dott.ssa **Eloisa Federici** (C.F. FDRLE87T69H501I), nata a Roma il 29 dicembre 1987 e residente in Via Oostelijke Handelskade, 539 - PAESI BASSI - 1019 BW, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, dall'Avv. Guglielmo Marmiroli (C.F. MRMGLL90D19H501O) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma alla via della Brianza n. 6; il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 6, c.p.c. a mezzo fax al n. 06 44119119 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: guglielmomarmiroli@ordineavvocatiroma.org

- ricorrente -

Contro

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, con sede in Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, Roma;
 - il **Ministero della Giustizia**, con sede in Via Arenula, 70, Roma;
 - la **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, con sede in Viale Marx 15, Roma;
 - **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, con sede in Viale Marx 15, Roma,
- in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, in via dei Portoghesi n. 12, Roma

- resistenti -

Nonché, ai soli fini dell'ammissibilità del presente ricorso, nei confronti di

Dott.ssa Giuseppina Pastore (C.F. PSTGPP90C68F799G), nata a Mugnano di Napoli (NA) il 28 marzo 1990, residente in Marano di Napoli (NA), via Adda n. 61

- controinteressata -

- avverso e per l'annullamento, previa sospensione e adozione delle misure cautelari meglio precisate in prosieguo, nei limiti dell'interesse della ricorrente,***
- del Provvedimento del 27 luglio 2022, comunicato con pec del 2 agosto 2022 (Protocollo

numero: U-056967/2022), con cui la Commissione ha deliberato l'esclusione della Dott.ssa Eloisa Federici dal Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di trenta unità di personale con il profilo di Analista di organizzazione, area III, F1;

- della Graduatoria vincitori e idonei del Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Analista di organizzazione, Area terza, Fascia economica F1 Codice ORG-CASS - 30 unità, pubblicata sul sito web del Ministero della Giustizia in data 23 settembre 2022;

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compresi.

- tutti i verbali della Commissione di valutazione;

- ove occorra, e *in parte qua*, il Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse;

- gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori;

- i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio.

Il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, ex artt. 56 e 55 c.p.a. volte a disporre la rettifica della graduatoria finale impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante, nonché, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica graduatoria finale impugnata e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

PREMESSA

Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento e dichiarazione di illegittimità dell'esclusione della Dott.ssa Eloisa Federici dal concorso sopra emarginato, nonostante questa posseda a tutti gli effetti il titolo di studio necessario alla relativa partecipazione (diploma di laurea magistrale in LM-51 Psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro) ed abbia brillantemente superato la prova scritta all'uopo prevista. Esclusione che è stata disposta laddove il sistema di presentazione della domanda telematica di partecipazione al concorso non dava alla ricorrente altra possibilità di scelta che quella poi

effettivamente indicata (laurea magistrale in LM-51 Psicologia).

Di qui l'assurdità del caso e la necessità, visto anche il mancato riscontro a ben due istanze di annullamento in autotutela, che si proceda alla riammissione della Dott.ssa Federici in via giudiziale.

FATTO

In data 1 aprile 2022 (GU n. 26), la Presidenza del Consiglio dei Ministri indiceva il Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di 1.660 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, di cui, per ciò che qui interessa, n. 30 unità, con il profilo di analista di organizzazione, area terza, fascia economica F1 – Codice ORG-CASS/AC- Corte di Cassazione e Amministrazione Centrale (**doc. 1, pg. 11**).

Per ciò che qui rileva, tra i requisiti di ammissione figurava, per il profilo di cui all'art. 1, comma, 1, lettera f) (analista di organizzazione), il possesso della laurea magistrale (LM) in LM-51 Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro (doc. 1, pg. 14).

Si prevedeva inoltre che *“i candidati in possesso di titolo rilasciato da un paese dell'Unione europea o da un paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza”* (doc. 1, pg. 15).

Ai fini della partecipazione al Concorso, la domanda di ammissione doveva essere inviata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo «<https://ripam.cloud>», così come previsto dall'art. 4 del bando (doc. 1, pg. 16).

La Dott.ssa Federici, in possesso della laurea magistrale in LM-51 Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro, giusta Diploma di laurea del 12 dicembre 2012 (**doc. 2**), presentava domanda di partecipazione al suddetto Concorso (**doc. 3**).

In particolare, nel compilare la domanda – come detto in via telematica attraverso il

modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019» – al momento di dichiarare il possesso del titolo di studio, il Sistema dava quale unica possibilità quella di indicare il possesso della laurea magistrale in LM-51 Psicologia, non essendo data dall'apposito menù a tendina altra più specifica possibilità di scelta ovvero ulteriore opzione per una maggiore specificazione.

Al contempo, preme sin d'ora segnalare che l'esponente dichiarava di essere altresì in possesso di un Dottorato di ricerca (PhD), conseguito nel periodo 1 febbraio 2014-16 ottobre 2019 presso la University of Amsterdam, profilo/ruolo: Faculty of Economics and Business. Titolo di cui, nelle more della procedura concorsuale, veniva dichiarata dal Ministero dell'Università e della Ricerca l'equipollenza al titolo di Dottore di ricerca secondo l'ordinamento universitario italiano, giusta provvedimento del 19 luglio 2022 (**doc. 4**).

A seguito della valutazione dei titoli indicati nella domanda, alla Dott.ssa Federici venivano assegnati n. 11 punti e la ricorrente veniva ammessa a sostenere la prova scritta.

L'esponente superava con successo tale prova, riportando il punteggio di n. 27.375 punti su 30 (**doc. 5**).

Senonché, successivamente, con pec del 2 agosto 2022 (Protocollo numero: U-056967/2022) alla Dott.ssa Federici veniva comunicato che con Provvedimento del 27 luglio 2022 la Commissione aveva deliberato la sua esclusione dalla procedura concorsuale *“sulla ritenuta impossibilità, per la Commissione, di qualificare il Suo titolo di studio come corrispondente a quello richiesto come requisito di ammissione dall'articolo 2 del bando di concorso”* (**doc. A**).

In particolare, la Commissione aveva posto a fondamento della propria decisione la seguente motivazione: *“RITENUTO che nel ricomprendere quali titoli utili all'ammissione, lauree afferenti alla facoltà di Psicologia, l'Ente banditore abbia voluto, esplicitamente e in maniera esclusiva, ricomprendere solo i corsi di laurea in Psicologia con indirizzo in psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro; RITENUTO che la ratio di tale indicazione, volta a consentire la partecipazione unicamente a laureati in Psicologia in possesso di specifiche conoscenze e competenze, risulta essere ragionevole e conforme con la finalità di selezionare, mediante la procedura concorsuale che ci occupa, professionisti da inquadrare nell'Amministrazione giudiziaria quali analisti di organizzazione; RITENUTO che l'ammissione di laureati in Psicologia con indirizzo diverso da quello in “Psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro”, determinerebbe una violazione del favor participationis (potenziali laureati in Psicologia senza indirizzo specifico potrebbero essersi determinati nel senso di non partecipare); RITENUTO, altresì, che la predetta interpretazione del bando non confligge con l'indicazione di generiche classi di laurea quali L-24;*

58/S; LM-51, atteso che il bando, immediatamente dopo l'indicazione di predette classi, specifica sempre "Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro", ad individuare uno specifico titolo tra i tanti ricompresi nelle classi di cui alle tabelle del M.I.U.R.; CONSIDERATO che la formula "e titoli equiparati" è da intendersi come riferita ai soli titoli specificatamente indicati dal bando stesso e mai potrebbe essere intesa quale clausola tale da ricomprendere, tra i requisiti di ammissione, titoli che non fossero ammissibili secondo il bando stesso; [...] DELIBERA, sciogliendo ogni riserva, di escludere [...]"

(doc. A).

La Dott.ssa Federici riscontrava tale pec con email del 3 agosto 2022, con cui chiedeva chiarimenti in ordine alla propria esclusione e allegava il diploma attestante il conseguimento della laurea in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (Classe LM-51 Psicologia), senza tuttavia ricevere riscontro alcuno (**doc. 6**).

Pertanto, con pec del 7 agosto 2022 la Dott.ssa Federici, per il tramite dello scrivente difensore, proponeva Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 *nonies* Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, per quanto potesse occorrere, richiama di soccorso istruttorio, nuovamente allegando il diploma attestante il conseguimento della laurea in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Ancora una volta non riceveva riscontro (**doc. 7**).

Successivamente, in data 23 settembre 2022 veniva pubblicata on line la Graduatoria vincitori e idonei, nella quale non compariva la ricorrente, con ciò implicitamente confermandosene l'illegittima esclusione (**doc. B**).

Al riguardo, preme evidenziare che, laddove la Commissione avesse correttamente valutato la posizione della Dott.ssa Federici, quest'ultima, sulla base del punteggio assegnatole, sarebbe risultata vincitrice del concorso con il punteggio di 38.375 collocandosi in settima posizione.

Nelle more, la Dott.ssa Federici apprendeva, peraltro, che nella seduta del 26 luglio 2022 la Commissione aveva deliberato di formulare un quesito alla Commissione Ripam al fine di acquisire una interpretazione autentica del bando in relazione a coloro i quali, nell'ambito del profilo di Analista di organizzazione, avessero presentato un titolo relativo alla facoltà di Psicologia, ma differente alla laurea in Psicologia con indirizzo in "Psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro". Tuttavia, considerata la necessità di addivenire speditamente all'approvazione delle graduatorie, la Commissione aveva poi preferito di escludere *tout court* tali candidati, senza chiedere alcuna interpretazione autentica (**doc. 8**). Ciò a dimostrazione dei dubbi della stessa Commissione sul corretto agire nonché a riprova

del fatto che la decisione di escludere tali candidati era stata assunta per mere ragioni di celerità.

Ancora, la ricorrente nel frattempo apprendeva che altri candidati nella sua stessa condizione – che cioè, nel compilare la domanda in via telematica, avevano dichiarato di essere in possesso della laurea magistrale in LM-51 Psicologia – erano stati riammessi, a ulteriore conferma dell'illegittimità dell'esclusione disposta nei suoi confronti, con ciò configurandosi un'evidente discriminazione e violazione della *par condicio*.

Pertanto, l'esponente, per il tramite dello scrivente difensore, con pec del 30 settembre 2022 chiedeva nuovamente l'annullamento in autotutela degli atti di gara nonché l'applicazione del soccorso istruttorio. Al contempo, la ricorrente formulava istanza di accesso agli atti e la trasmissione delle generalità dei controinteressati ai fini della notifica dell'eventuale ricorso al TAR (**doc. 9**). Ancora una volta la Dott.ssa Federici non riceveva alcun riscontro.

* * *

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Sull'interesse di parte ricorrente e sulla prova di resistenza

Preliminarmente, la ricorrente evidenzia di aver ottenuto alla prova scritta un punteggio di 28.375 punti e che, pertanto, in considerazione del punteggio assegnatole in sede di valutazione dei titoli (n. 11 punti), la stessa avrebbe conseguito il punteggio finale di n. 38.375 punti.

È dunque evidente l'interesse di parte ricorrente al presente ricorso, in quanto, laddove non fosse stata esclusa, quest'ultima sarebbe risultata vincitrice del concorso, collocandosi in settima posizione nella graduatoria finale.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 Cost., violazione dell'art. 1 L. 241/1990, violazione e falsa applicazione della *lex specialis* del concorso, violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, violazione dei principi di imparzialità, correttezza, non discriminazione, affidamento, *par condicio* e *favor participationis*, eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di

**istruttoria, ingiustizia grave e manifesta, disparità di trattamento, falso presupposto
in fatto, mancata attivazione del soccorso istruttorio**

Come esposto in fatto, la Dott.ssa Federici è a tutti gli effetti in possesso di un diploma di laurea magistrale in LM-51 Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro; pertanto, la stessa è senza ombra di dubbio in possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione al concorso che ci occupa.

Al riguardo, preme evidenziare che la laurea in Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro non costituisce una classe di laurea a sé stante, dotata di autonomia scientifica e identificata dal MIUR mediante assegnazione di un'autonoma ed apposita numerazione e denominazione, ma rientra nella onnicomprensiva classe di laurea LM-51 Psicologia.

Già da quanto precede discende con ogni evidenza l'illegittimità dell'esclusione dell'esponente, dal momento che questa è possesso di un titolo di studio del tutto *“corrispondente a quello richiesto come requisito di ammissione dall'articolo 2 del bando di concorso”*.

A ciò si aggiunga che, come dianzi evidenziato, il sistema «Step-One 2019» – tramite cui occorre compilare e presentare la domanda telematica di partecipazione al concorso – non dava ai candidati la possibilità di specificare di essere in possesso di una laurea magistrale in Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro, ma solo di una laurea magistrale in LM-51 Psicologia. Ciò in quanto l'apposito menù a tendina non offriva altra più specifica possibilità di scelta ovvero ulteriore opzione per una maggiore specificazione.

Anche sotto tale profilo è evidente l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente, perché delle due l'una:

- i. o nel suddetto menù a tendina, predisposto dall'Amministrazione resistente, non doveva essere proprio inserita la *“Laurea magistrale - LM-51 Psicologia”*, in quanto, in tesi, titolo non idoneo all'ammissione alla procedura;
- ii. ovvero la *“Laurea magistrale - LM-51 Psicologia”* figurava nel suddetto menù a tendina in quanto titolo idoneo alla partecipazione al concorso.

Quale che sia l'opzione corretta, non vi è dubbio che l'esclusione dell'odierna ricorrente si appalesa illegittima. Tanto più che questa, non potendo fare altro che scegliere l'unica opzione messa a disposizione dal sistema, costituita dall'indicazione della sola *“Laurea magistrale - LM-51 Psicologia”*, nel momento in cui ha dichiarato, in sede di

presentazione della domanda, di essere in possesso di una laurea magistrale in LM-51 Psicologia, ha riposto il proprio legittimo affidamento nella correttezza del sistema predisposto dell'Amministrazione.

A riprova di quanto precede, è agli atti il verbale del 26 luglio 2022 in cui si dà atto che la Commissione aveva deliberato di formulare un quesito alla Commissione Ripam al fine di acquisire una interpretazione autentica del bando in relazione a coloro i quali, nell'ambito del profilo di Analista di organizzazione, avessero presentato un titolo relativo alla facoltà di Psicologia, ma differente alla laurea in Psicologia con indirizzo in "*Psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro*". Tuttavia, la questione era stata in seguito liquidata per la necessità di addivenire speditamente all'approvazione delle graduatorie. Graduatorie, tuttavia, illegittime in ragione di quanto dianzi dimostrato.

*

Alle considerazioni che precedono se ne aggiungono di ulteriori.

Innanzitutto, la scelta di consentire la partecipazione al concorso solo a coloro i quali abbiano dichiarato di essere in possesso di una laurea in Psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro, una volta che si è detto che tale titolo non integra una classe di laurea a sé stante, costituisce un'evidente lesione dei principi della *par condicio* e del *favor participationis*.

*

Inoltre, l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente deriva anche dal fatto che l'Amministrazione resistente ha omesso di attivare il c.d. soccorso istruttorio, in un contesto nel quale, peraltro, lo stesso art. 8, comma 2, del Bando, prevede che "*La commissione esaminatrice provvederà ad acquisire, a campione, ogni utile riscontro (anche mediante richiesta di produzione documentale) di quanto dichiarato dai candidati sul sistema «Step-One 2019»*".

Come noto, "*nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). (...) In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta - specificata dall'Adunanza*

plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro - il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (Cons. Stato, sez. V, 17-1-2018, n.257; idem, sez. V, 8-8-2016 n. 3540; idem, II, 28-1-2016 n. 838; idem, sez. IV, 7-9-2004 n.5759)” (Cons. di Stato, sez. V, n. 7975/2019).

A tale proposito, è stato chiarito come *“il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorché si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio (TAR Campania - Napoli, sez. VI, n. 4047 del 24 luglio 2019)” (Tar Campania, Napoli, Sez. V, 31.12.2021, n. 8374), atteso che nelle procedure concorsuali, “l’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 6 L. 241/90 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’Amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n. 1000)” (così, Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10.11.2020, n. 709; v. anche Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; sez. V, 8 agosto 2016, n. 3540; sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759)” (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, n. 11062/2022).*

Ebbene, preme evidenziare, in primo luogo, che la Dott.ssa Federici ha riportato alla prova scritta un punteggio di n. 27.375 punti su 30 e, laddove non fosse stata esclusa illegittimamente, si sarebbe collocata al settimo posto della graduatoria finale, con un punteggio di 38.375. Pertanto, non vi è dubbio alcuno che la stessa sia meritevole di risultare vincitrice del concorso. Inoltre, atteso che, per come impostato il sistema «Step-One 2019» predisposto dall’Amministrazione resistente, la ricorrente non ha potuto fare altro che dichiarare di essere in possesso di un diploma di laurea magistrale in LM-51 Psicologia, nonostante in verità sia laureata proprio in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, sarebbe stato onere dell’Amministrazione resistente, in applicazione dei principi di buona fede e correttezza, fare applicazione del soccorso istruttorio e procedere alla verifica del titolo di studio effettivamente conseguito dall’esponente. Tanto più che, come testimonia il già menzionato verbale della Commissione del 26 luglio 2022, numerosi altri candidati si trovavano nella medesima posizione della Dott.ssa Federici e alcuni di essi, a seguito di istanza di annullamento in autotutela, sono stati riammessi e inseriti nella

graduatoria finale, con evidente discriminazione della ricorrente.

Nel caso di specie l'Amministrazione ha ommesso qualsivoglia tipo di verifica e, nonostante sia a conoscenza del fatto che la Dott.ssa Federici è in possesso della laurea in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni almeno a far data dal 3 agosto 2022 (data di invio della email di richiesta di chiarimenti a parte della ricorrente, cui era allegato il diploma), e nonostante la presentazione di ben due istanze di annullamento in autotutela, è rimasta del tutto inerte senza fornire alcun riscontro.

*

Fermo quanto precede, vi è, infine, che, in sede di compilazione della domanda, la Dott.ssa Federici ha dichiarato di possedere, oltre alla laurea magistrale, anche un dottorato di ricerca, conseguito presso l'Università di Amsterdam dal Profilo/Ruolo "Faculty of Economics and Business", titolo che *medio tempore* è stato dichiarato equipollente al titolo di Dottore di ricerca ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Ebbene, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, *“allorquando un bando di concorso preveda determinati titoli ai fini dell'ammissione al concorso stesso ma anche per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo de quo anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato “assorbente” rispetto a titoli previsti nel bando, sia perché le materie di studio” di tale titolo comprendono quelle di quest’ultimi “sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento. In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione al concorso o l'attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (cfr. TAR Lazio, Roma, 6 novembre 2020, n. 11559)”* (Tar Lazio, Sez. I bis, sentenza 12/04/2021 n. 4259, che cita T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Bis, ord. 24/02/2020, n. 1181; T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 7.2.2013, n. 72; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, n.733/2014); ciò in ossequio al *“principio di uguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione”* e in considerazione del fatto che *“un’interpretazione difforme risulterebbe non in conformità con il criterio di ragionevolezza e, ancora, con l'interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell'elaborazione del principio dell'assorbenza, invocato dal ricorrente”*.

Ne consegue che, possedendo la Dott.ssa Federici un dottorato di ricerca, titolo di cui è stata peraltro riconosciuta l'equipollenza, ogni disquisizione in merito al diploma di laurea posseduto deve ritenersi superata in quanto assorbita dal possesso del superiore titolo di dottore di ricerca.

Anche sotto tale profilo è pertanto evidente l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente.

Istanza cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.

Quanto al *fumus*, si rinvia ai motivi di impugnazione dianzi fatti valere.

Circa il *periculum*, si consideri che nelle more sono stati firmati o stanno per essere firmati i contratti di assunzione da parte dei candidati risultati vincitori in base all'illegittima graduatoria qui impugnata, ai fini della successiva presa di servizio. Come si desume, inoltre, da quanto comunicato dallo stesso Ministero, l'immissione in servizio dei vincitori è prevista a far data dal 21 novembre 2022 (cfr. **doc. 10** nonché https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?facetNode_1=5_0&facetNode_2=1_2%282022%29&facetNode_3=5_0_72&contentId=SCE374171&previousPage=mg_1_6).

Pertanto, è evidente che nelle more della definizione nel merito del presente procedimento la ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente.

Si aggiunga che l'esclusione dalla graduatoria del concorso dell'esponente, che ha superato le prove del concorso e vanta un *curriculum* di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento.

Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari ex artt. 56 c.p.a. e 55 c.p.a., anche di segno propulsivo, necessari a garantire alla Dott.ssa Federici la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione, anche in considerazione della giurisprudenza di codesto Ecc.mo TAR, secondo cui: “*la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede*

collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessato al prosieguo della procedura selettiva; e, conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio al medesimo spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi)" (così, tra i molti, il decreto cautelare monocratico n. 916 del 12 febbraio 2022).

Come anticipato, laddove non fosse stata illegittimamente esclusa, la ricorrente avrebbe diritto alla collocazione in graduatoria in settima posizione, utile per l'assunzione.

Si impone pertanto (come codesto Ecc.mo TAR ha già avuto occasione di disporre nei precedenti sopra menzionati) l'immissione della ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, in fatto e in diritto, la Dott.ssa Eloisa Federici, come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*, per tutte le ragioni di cui in narrativa, in accoglimento del presente ricorso, disporre, previa adozione dei necessari provvedimenti di rito, previa ogni più opportuna tutela cautelare *ex artt. 56 c.p.a. e 55 c.p.a.*, l'annullamento, nei limiti dell'interesse della ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in uno con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi, con ogni conseguenza di legge.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Si producono i seguenti documenti:

A) Provvedimento del 27 luglio 2022, comunicato con pec del 2 agosto 2022 (Protocollo numero: U-056967/2022);

B) Graduatoria vincitori e idonei del Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Analista di organizzazione, Area terza, Fascia economica F1 Codice ORG-CASS - 30 unità, pubblicata sul sito web del Ministero della Giustizia in data 23 settembre 2022;

1) Bando Concorso pubblico GU n. 26 1 aprile 2022;

2) Diploma di laurea magistrale in LM-51 Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e

- dell'organizzazione del lavoro del 12 dicembre 2012 Dott.ssa Federici;
- 3) Domanda di partecipazione al Concorso Dott.ssa Federici;
 - 4) Provvedimento del 19 luglio 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca di equipollenza al titolo di Dottore di ricerca;
 - 5) Esito prova scritta;
 - 6) Email del 3 agosto 2022 Dott.ssa Federici;
 - 7) Istanza di annullamento in autotutela *ex art. 21 nonies* Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, per quanto potesse occorrere, richiesta di soccorso istruttorio del 7 agosto 2022;
 - 8) Verbale Commissione del 26 luglio 2022;
 - 9) Istanza di annullamento in autotutela *ex art. 21 nonies* Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, per quanto potesse occorrere, richiesta di soccorso istruttorio del 30 settembre 2022;
 - 10) Comunicazione data immissione in servizio vincitori del concorso.

Roma, 31 ottobre 2022

Avv. Guglielmo Marmioli